



Comune di Cappella Maggiore
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 1 **Definizione e finalità**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio-assistenziali svolte a domicilio in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovano in una condizione di disagio o bisogno al fine di garantire un livello minimo di assistenza.

2. Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue le finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevedendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona. Il Servizio si propone di mantenere la persona nel proprio domicilio e contesto familiare.

Articolo 2 **Prestazioni**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è composto da distinte attività coordinate unitariamente per il raggiungimento delle finalità indicate all'articolo precedente. Le prestazioni consistono, di norma, nelle seguenti attività:

- a) valorizzazione delle abilità residue dell'utente nel rispetto della sua volontà e dell'autonomia personale nello svolgimento delle attività quotidiane;
- b) controllo, cura e igiene personale, abbigliamento, lavanderia-stireria, alimentazione, fornitura o preparazione pasti, bagno, mobilizzazione, medicazioni semplici e assunzione dei medicinali in accordo con le figure sanitarie;
- c) assistenza e sostegno nel governo dell'alloggio;
- d) accompagnamento, trasporto, sostegno, socializzazione e disbrigo pratiche e/o commissioni varie;
- e) supporto e sostegno in caso di necessità inerenti eventuali ricoveri in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie;
- f) attivazione di eventuali interventi di emergenza;
- g) supporto e sostegno alla rete familiare;
- h) segretariato sociale.

2. Le caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento sono definite nel progetto individuale/familiare condiviso tra l'utente, la sua rete di riferimento ed il Servizio Sociale Professionale.

Articolo 3 **Personale del Servizio di Assistenza Domiciliare**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è composto dalle seguenti figure:

- a) Il Responsabile del Servizio: ha la responsabilità del servizio, assume gli atti finali relativi ai procedimenti riguardanti il Servizio di Assistenza Domiciliare, quali attivazione del Servizio e definizione quote a carico degli utenti;

b) L'Assistente Sociale. Svolge le seguenti funzioni:

- valuta gli stati di bisogno, raccoglie le richieste di attivazione del Servizio, cura l'istruttoria e predispone il piano di intervento individualizzato;
- coordina, programma, verifica e aggiorna il piano sulla base dell'efficacia degli interventi;
- collega le risorse disponibili nel territorio a seconda della specificità del caso in esame;

c) L'Assistente Domiciliare. Svolge le seguenti funzioni:

- interventi sulla base del progetto individuale predisposto, quali igiene e cura della persona, pulizia dell'ambiente e dell'alloggio (limitatamente ai locali abitualmente usati dall'utente e rispondenti ai bisogni primari), aiuto o preparazione dei pasti;
- lavatura e stiratura di biancheria e vestiario personali dell'utente da effettuarsi a domicilio o in lavanderia;
- aiuto e disbrigo di semplici pratiche o commissioni (ritiro referti medici, pagamento bollette, ritiro della spesa, ecc.) qualora l'utente sia impossibilitato a farlo autonomamente;
- soddisfacimento delle necessità inerenti il ricovero qualora l'utente sia temporaneamente degente presso un Presidio Ospedaliero o altro, quando non vi siano familiari che possano provvedere a tali necessità;
- accompagnamenti presso i servizi socio-sanitari;
- interventi di emergenza attivando i presidi sanitari preposti;
- sostegno e stimolo nel recupero, se possibile, dell'autonomia della persona assistita portandola a gestire autonomamente o con il minimo aiuto la propria vita evitando i rischi di isolamento e di emarginazione.

Articolo 4

Destinatari e modalità di accesso

1. Il Servizio è rivolto ai residenti nel Comune che si trovino in stato di bisogno.
2. Possono accedere al servizio anche le persone domiciliate nel Comune, le quali contribuiranno alla spesa del Servizio, per i primi sei mesi, come gli utenti residenti (con ISEE del nucleo familiare presso cui hanno il domicilio), successivamente se ancora fruitori, contribuiranno con la quota intera.
3. L'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare è normalmente subordinato alla presentazione di apposita richiesta formulata dal diretto interessato, da un suo familiare o da altro soggetto, qualora lo stesso sia impossibilitato a farlo, durante un colloquio strutturato con l'Assistente Sociale.
4. La richiesta, redatta su apposito modulo, va inoltrata al Comune di Cappella Maggiore, allegando la seguente documentazione:
 - Dichiarazione Sostitutiva Unica e Attestazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità del nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente;
 - documentazione relativa al possesso di qualunque altro reddito escluso dal calcolo dell'ISEE (pensioni esenti e redditi non assoggettabili all'Irpef);
 - eventuale copia del verbale d'invalidità;

- per la parte del Servizio relativa alla preparazione dei pasti o aiuto nella loro preparazione: eventuale dichiarazione relativa alla presenza di allergie alimentari o patologie che determinano diete particolari;
- altre certificazioni mediche o documenti ritenuti utili per la valutazione della richiesta.

5. L'Assistente Sociale procede all'elaborazione del progetto relativo al Servizio di Assistenza Domiciliare, tenendo conto del contesto organizzativo, delle esigenze dell'utente e dei riscontri emersi anche a seguito di visita domiciliare.

6. Costituiscono elementi di valutazione sociale per l'ammissione al Servizio Assistenza Domiciliare l'assenza di familiari o carenze familiari, determinati stati di difficoltà anche economica, solitudine, abbandono o isolamento, stati di malattia o invalidità che pregiudichino l'autonomia o l'autosufficienza della persona, stati particolari di bisogno, di emarginazione o di difficoltà.

7. Le istanze di ammissione vengono esaminate, di norma, secondo l'ordine cronologico di arrivo e secondo i tempi previsti dalla Legge n. 241/1990. Spetta alla valutazione istruttoria dell'Assistente Sociale l'individuazione di eventuali priorità nell'attivazione del Servizio anche nel caso di liste d'attesa, tenendo conto della presenza o assenza di una rete informale di assistenza del richiedente, del livello di autonomia, della situazione socio-economica complessiva e della eventuale valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD).

8. L'attivazione del Servizio viene disposta con atto del Responsabile del Servizio.

9. In presenza di situazioni particolari, su richiesta motivata dell'Assistente Sociale, il Responsabile del Servizio può disporre l'attivazione immediata del Servizio di Assistenza Domiciliare demandando a posteriori l'istruttoria completa della pratica.

Articolo 5

Compartecipazione al costo del servizio

1. La fruizione delle prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare prevede la compartecipazione dell'utente al costo sostenuto dal Comune per l'erogazione del Servizio.

2. L'utente partecipa alla spesa secondo la propria situazione economica e patrimoniale certificata dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare, calcolato secondo le modalità di cui al D.Lgs. 31.3.1998 n. 109. A tale indicatore va sommato il 50% dei redditi percepiti del richiedente il Servizio (o dei richiedenti in caso di più persone interessate al Servizio nello stesso nucleo familiare) esclusi dal calcolo dell'ISEE (pensioni esenti e redditi non assoggettabili all'Irpef quali a titolo esemplificativo pensioni di guerra, pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, rendite dell'INAIL, equo indennizzo, assegni periodici destinati al mantenimento dei figli, retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, ecc.) diviso per il coefficiente della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D.Lgs. n. 109/1998 corrispondente al nucleo considerato.

Da tale somma si ottiene un Indicatore della situazione economica modificato denominato ISEE SAD:

$$\text{ISEE SAD} = \text{ISEE} + (50\% \text{ redditi esclusi dal calcolo ISEE} / \text{parametro di equivalenza})$$

3. La partecipazione dell'utente è determinata secondo le modalità sotto specificate:

- a) dieci fasce di compartecipazione ISEE SAD: la soglia minima ISEE SAD, al di sotto della quale il Servizio è gratuito, è pari all'importo stabilito ogni anno quale trattamento minimo INPS (per tredici mensilità); la soglia massima ISEE SAD, al di sopra della quale il Servizio è sempre a totale carico dell'utente, è pari all'importo stabilito annualmente dalla Regione del Veneto quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura. Le fasce intermedie si ottengono aggiungendo progressivamente una percentuale ad ogni fascia, rispetto alla precedente, del 11,1% del valore ottenuto dalla differenza tra il limite assegno di cura ed il trattamento minimo INPS.
- b) la quota di compartecipazione dell'utente è determinata, per ogni fascia, da una percentuale sulla tariffa oraria massima, in base alla seguente tabella:

Fasce	VALORE ISEE SAD (in Euro)	Quota di compartecipazione dell'utente (% su tariffa oraria massima)	Quota oraria corrispondente
0	Fino al trattamento minimo Inps per 13 mensilità	Servizio gratuito	0
1	Fino al tratt. minimo Inps +11,1% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	10%	
2	Fino al tratt. minimo Inps +22,2% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	20%	
3	Fino al tratt. minimo Inps +33,3% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	30%	
4	Fino al tratt. minimo Inps +44,4% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	40%	
5	Fino al tratt. minimo Inps +55,5% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	50%	
6	Fino al tratt. minimo Inps +66,6% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	60%	
7	Fino al tratt. minimo Inps +77,7% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	70%	
8	Fino al tratt. minimo Inps +88,8% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	80%	
9	Fino al tratt. minimo Inps +100% (Ass.cura – tratt.minimo Inps)	90%	
10	Oltre l'importo stabilito annualmente dalla Regione del Veneto quale limite per l'accesso all'Assegno di Cura e oltre	100%	Tariffa oraria massima

La Giunta Comunale determina la Tariffa oraria massima di compartecipazione al servizio. Il Responsabile del servizio determina annualmente i valori delle fasce ISEE SAD di accesso al servizio sulla base degli aggiornamenti dei valori del trattamento minimo Inps e del limite di accesso all'Assegno di cura regionale; determina altresì le quote di compartecipazione sulla base della tariffa oraria massima in vigore determinata dalla Giunta Comunale.

4. Entro il mese di giugno di ogni anno, e comunque entro il mese successivo alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi, gli utenti del Servizio di Assistenza Domiciliare presentano l'attestazione ISEE aggiornata con i redditi dell'anno precedente unitamente ad ogni altra documentazione

utile per il calcolo dell'ISEE SAD. Il Responsabile del Servizio, sulla base di apposita istruttoria, provvede con proprio atto alla determinazione delle quote oraria a carico degli utenti, con decorrenza 1° luglio.

5. Ogni utente è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria situazione, in particolare quella economica ed abitativa.

6. L'utente che non presenta alcuna documentazione reddituale e patrimoniale per l'accesso al Servizio, è tenuto al compartecipazione dello stesso nella misura dell'importo massimo.

7. In applicazione all'articolo 2 del D.Lgs. 130/2000, limitatamente a prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria erogate a favore di portatori di handicap (certificati ai sensi dell'articolo n. 4 della L. 104/1992) nonché anziani ultrasessantacinquenni, non autosufficienti (con certificazione dell'ASL), per l'accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare si considera la situazione economica del solo utente assistito.

Articolo 6 Casi particolari e deroghe

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è gratuito per i minori a rischio, nel caso sia fondamentale la salvaguardia del minore stesso o sia previsto un intervento preventivo o prescrittivo anche dell'Autorità giudiziaria.

2. L'attivazione del Servizio è gratuita per un massimo di 5 accessi nel caso di progetti individuali/familiari in cui vi sia una dimissione da struttura sanitaria e/o residenziale o per particolari quadri clinici, o qualora il Servizio sia richiesto per insegnare, ai supporti informali di assistenza, le tecniche di pulizia, di igiene personale e di utilizzo di presidi vari.

3. In situazioni di particolare rilievo e gravità a livello psico-sociale, oppure quando il pagamento del Servizio può pregiudicare l'erogazione, ritenuta invece assolutamente necessaria in base alla valutazione dell'Assistente Sociale o dell'UVMD, la Giunta Comunale, in parziale deroga al presente Regolamento, può decidere di erogarlo con una partecipazione dell'utente ridotta o gratuita.

4. Non è prevista alcuna compartecipazione nel caso di decesso dell'utente nel corso del primo mese di attivazione del Servizio.

6. Il Servizio di Assistenza Domiciliare è sempre gratuito per gli utenti inseriti nel "Progetto delle Cure Palliative" o progetti con finalità simili dell'Ulss n. 7, così come stabilito in sede di UVDM.

7. Eventuali altre eccezionali situazioni non rientranti nelle fattispecie sopra indicate, sono demandate a decisioni della Giunta Comunale.

Articolo 7 Cessazione, riduzione e sospensione del Servizio

1. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare cessano in caso di:

- a) richiesta dell'utente o dei suoi familiari;
- b) decesso dell'utente o suo ricovero definitivo presso Istituti;

- c) modifiche sostanziali della situazione comportante l'inefficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare;
 - d) mancato pagamento della quota di compartecipazione protratta per almeno tre mesi e senza motivata giustificazione;
 - e) gravi episodi di mancanza di rispetto dell'utente e dei suoi familiari nei confronti degli operatori;
 - f) su valutazione del servizio sociale qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio o per cause di forza maggiore connesse all'operatività del servizio.
2. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono essere sospese in caso di:
- a) richiesta motivata dell'utente o dei suoi familiari;
 - b) assenza temporanea dell'utente dal territorio comunale;
 - c) ricovero provvisorio dell'utente in strutture ospedaliere o residenziali;
 - d) modifiche del progetto individuale/familiare.
3. Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare possono subire variazioni o riduzioni in caso di particolari esigenze organizzative dell'Ente; in tal caso il Servizio tenderà, comunque, al mantenimento delle prestazioni essenziali.

Articolo 8 **Collaborazioni con altri servizi**

1. Il Servizio di Assistenza Domiciliare collabora nell'ambito di una concezione integrata degli interventi e sulla base di precisi accordi, convenzioni e protocolli con i servizi dell'Ulss n° 7 e con i servizi di altri Enti, ivi comprese le associazioni o le forme organizzate di volontariato.

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 in data 28.4.2010, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 28.5.2010 al 12.6.2010, R.P. n. 258 e divenuta esecutiva in data 14.6.2010.

*** **

Entrato in vigore il giorno 14 GIUGNO 2010 ai sensi dell'art. 75 dello Statuto Comunale.

Cappella Maggiore, 9 luglio 2010

Il Segretario Generale
Ginetta dr. Salvador



